

## EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO DELEGATO 2 LUGLIO 2019 N.113

### Emendamenti modificativi dell'articolo 4

La rubrica del **TITOLO IV – BIS** del Decreto 8 novembre 2005 n.156 come introdotto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.113/2019 è così sostituita: **NORME SULLA DUPLICAZIONE E RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI ED ELETTRONICI**

L'espressione "documenti informatici" contenuta all'articolo **85quater, comma 4** del Decreto 8 novembre 2005 n.156 come introdotto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.113/2019 è sostituita con "documenti elettronici".

La rubrica dell'articolo **85sexies** del Decreto 8 novembre 2005 n.156 come introdotto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.113/2019 è così sostituita: *(Copie ed estratti informatici di documenti **elettronici**)*.

### Emendamenti modificativi dell'articolo 7

All'articolo 7, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"c) la trasmissione sia effettuata fra uffici e organi dell'Amministrazione sammarinese ed operatore economico avente sede nel territorio della Repubblica Italiana, ambedue dotati di PEC."

All'articolo 7, comma 2 l'espressione "servizio di recapito certificato" è sostituita con "servizio elettronico di recapito certificato".

All'articolo 7 comma 2 l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino Spa è sostituito con l'"Autorità ICT di cui al Titolo II del DD 20 novembre 2018 n.146".

### Emendamenti modificativi dell'articolo 9

L'articolo 9, comma 2 è così sostituito:

I

"2. L'espressione "messaggio" di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato n.46/2016 e successive modifiche, l'espressione "messaggio elettronico" di cui all'articolo 6 e l'espressione "messaggi elettronici" di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto delegato e successive modifiche è sostituita con "documento elettronico".

II

A seguito del comma 7 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"7bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 relativa all'obbligo di spedizione delle istanze e delle dichiarazioni unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato da questi sottoscritta e dichiarata come conforme all'originale, contenente la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge, non si applica alla trasmissione all'Amministrazione di documenti elettronici per via telematica tramite servizio elettronico di recapito certificato. Il valore giuridico e probatorio delle istanze e dichiarazioni prodotte nella forma del documento

SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 2 febbraio 2020 19:50

elettronico resta disciplinata, a seconda del tipo di firma elettronica apposta, dall'articolo 3 della Legge n.115/2005 come precisato dal superiore comma 6."

L'articolo 9, comma 8 è così sostituito:

"8. L'articolo 22, comma 8, della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e gli articoli 2, comma 1, lettera d) e 7, comma 2 del Decreto Delegato n.46/2016 sono abrogati. L'espressione "nonché dei documenti informatici nel loro formato originale" di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.46/2016 è soppressa."

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

20/10/2018

Two handwritten signatures in black ink are present. The first signature is on the left, and the second is on the right, overlapping the date. Both appear to be in cursive script.